



ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 D.C.C. n. 37 del 21.10.2015

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

# Recupero e completamento funzionale dell'edificio E.R.P. sito in L.go Collodi n.23-25.

**CODICE CIG: 730462928B** 

Procedura aperta: ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016

**Criterio di aggiudicazione**: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **QUESITI**

#### QUESITO n. 1 del 02 marzo 2018

In riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito:

Al punto III.2.2) lettera a) del bando di gara è richiesto un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura pari complessivamente ad  $\in$  993.634,84, pari ad 1,5 volte l'importo dei lavori posto a base di gara. Da un approfondimento della questione è emerso che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura dovrebbe essere riferito all'importo relativo a tali servizi ( $\in$  20.800,00) e non all'importo dei lavori. Pertanto si chiede un chiarimento in merito. In attesa di un Vs. celere riscontro, si porgono cordiali saluti.

#### RISPOSTA AL QUESITO N. 1 del 02 marzo 2018

Le disposizioni di cui al punto III.2.2) - lett. a) del bando di gara vanno lette alla luce delle disposizioni di cui al Capitolo IV – "Affidamenti", Punto 2.2.2. – "Requisiti di partecipazione", punto 2.2.2.1 – lettera a), delle Linee Guida n. 1 emanate dall'ANAC ed in tal senso tali disposizioni possono creare equivoci in quanto l'importo di € 993.634,84 (euro novecentonovantatremilaseicentotrentaquattro/84) ivi indicato è riferito ai lavori e non ai servizi di ingegneria ed architettura.

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, pertanto, l'importo del fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, comma 1 - lettera vvvv), del D.lgs. n. 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, deve essere pari almeno ad € 31.200,00 (euro trentunomiladuecento/00), pari ad 1,5 volte l'importo dei servizi di progettazione posto a base di gara come indicato al punto II.2.1) − lettera c) del bando di gara.

#### QUESITO n. 2 del 06 marzo 2018

In merito alla procedura di gara in oggetto, si chiede il seguente chiarimento:

- Si chiede la conferma che il requisito minimo della progettazione sia pari ad euro 31.200,00 poiché c'è discordanza tra quello indicato nel bando e quello dichiarato nel disciplinare.

## RISPOSTA AL QUESITO N. 2 del 06 marzo 2018

Si veda risposta al quesito n. 1 del 02 marzo 2018.

#### QUESITO n. 3 del 10 marzo 2018

In relazione alla gara per i lavori in oggetto si pone il seguente quesito: Al punto 1.4.2.5.3) del Disciplinare di gara viene richiesta la presenza della figura professionale di almeno un geologo.



Albano Laziale, Castel Gandolfo

Si chiede se trattasi di refuso o meno, atteso che la tipologia della prestazione oggetto del servizio in oggetto sembrerebbe non richiedere le specifiche competenze della figura professionale del geologo.

## RISPOSTA AL QUESITO N. 3 del 10 marzo 2018

La tipologia della prestazione oggetto del servizio in oggetto non richiede le specifiche competenze della figura professionale del geologo, pertanto trattasi di un refuso.

#### QUESITO n. 4 del 13 marzo 2018

Buongiorno,

il sottoscritto......(omissis)......, in qualità di legale rappresentante della ......(omissis)......., con la presente richiede un chiarimento per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto. Essendo la società suddetta in possesso di Soa per la sola costruzione e dovendo partecipare con l'ausilio di più tecnici qualificati per la progettazione che dovranno costituire un A.T.P., può indicare i loro nominativi nell'istanza di partecipazione partecipando comunque formalmente come impresa singola?

In attesa di un Vs. riscontro, si porgono cordiali saluti.

#### RISPOSTA AL QUESITO N. 4 del 13 marzo 2018

La risposta al quesito è già contenuta nel punto 1.4.2. del disciplinare di gara dove laddove si dispone che gli operatori economici che non siano in possesso della qualificazione per la progettazione, devono <u>indicare</u> o <u>associare</u>, per la redazione del progetto esecutivo, uno o più operatori economici di cui all'art. 46, comma 1 - lettere a), b), c), d) e) ed f) del Codice in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 263/2016 nonché degli ulteriori requisiti specifici previsti nel bando e nello stesso disciplinare di gara.

I professionisti incaricati della progettazione esecutiva possono essere associati al concorrente in una ATI che può essere costituita anche successivamente all'aggiudicazione dell'appalto; in alternativa possono essere semplicemente indicati dal concorrente.

I professionisti indicati, a loro volta, possono essere associati in un sub-raggruppamento temporaneo.

Le caratteristiche e le modalità di formazione delle associazioni temporanee tra operatori economici ed i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti raggruppati sono indicate dal Codice.

#### QUESITO n. 5 del 14 marzo 2018

Con riferimento alla gara in oggetto indicata, si richiedono i seguenti chiarimenti:

#### QUESITO N.1

Al punto 1.4.2.5.1 del Disciplinare di Gara è richiesto almeno un ingegnere, mentre al punto III.2.2 lett. f del Bando di Gara è richiesto un ingegnere o architetto esperto in materia di efficientamento energetico: poiché c'è discordanza tra i due riferimenti, si chiede se le figure di ingegnere e architetto sono da considerare equivalenti.

#### **QUESITO N.2**

Al punto 1.4.2.5.3 del Disciplinare di Gara è richiesto almeno un geologo: poiché non vi sono servizi di competenza del geologo, si chiede se è obbligatoria la presenza di tale professionista all'interno del gruppo di progettazione.

## QUESITO N.3

Al punto 1.4.2 del Disciplinare di Gara è riportato che l'operatore economico che non sia in possesso della qualificazione per la progettazione tecnica, può indicare o associare uno o più operatori economici di cui all'art. 46, comma 1: nel caso di più professionisti con mansioni diverse è necessario che quest'ultimi costituiscano un raggruppamento temporaneo tra professionisti?

Ringraziando anticipatamente, si inviano distinti saluti.

## RISPOSTA AL QUESITO N. 5 del 14 marzo 2018

Quesito n. 1: è da privilegiare la disposizione del punto III.2.2. – lett. f) del bando di gara. Pertanto le figure di ingegnere ed architetto sono da considerare equivalenti.

Quesito n. 2: si veda la risposta al quesito n. 3 del 10 marzo 2018;

Albano Laziale, Castel Gandolfo

Quesito n. 3: si veda la risposta al quesito n. 4 del 13 marzo 2018. Qualora il concorrente indichi più professionisti incaricati della redazione della progettazione esecutiva, fermo restando che ciascuno di essi dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti nei documenti di gara e come richiesti dalla legge, non è necessario che questi ultimi costituiscano un R.T.P.

Successivamente all'affidamento dell'appalto, verrà richiesto che uno dei professionisti individuati sia incaricato del coordinamento delle singole e distinte attività progettuali.

#### QUESITO n. 6 del 19 marzo 2018

Egregio Dirigente,

con riferimento alla gara in oggetto sono a chiederLe se in riferimento al sub-criterio B.2.1 dove viene richiesto di produrre documentazione illustrante non più di tre servizi di progettazione esecutiva e di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nel caso in cui i servizi di progettazione e di CSP non siano coincidenti, è lecito descrivere 3 servizi per ogni prestazione richiesta? Ovvero 3 per la progettazione esecutiva e 3 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il tutto sempre compreso nel limite massimo consentito di 6 schede in formato A4 e 6 in formato A3? RingraziandoLa anticipatamente porgo distinti saluti.

# RISPOSTA AL QUESITO N. 6 del 19 marzo 2018

Il criterio di cui al punto 18.9.2. del disciplinare di gara è volto a valutare la professionalità e l'adeguatezza del gruppo di lavoro incaricato della redazione della progettazione esecutiva. In tal senso, nel caso in cui le attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione si riferiscano ad interventi diversi e non coincidenti, è consentito ai concorrenti illustrare separatamente le singole e distinte attività nei limiti correttamente indicati nel quesito.

#### QUESITO n. 7 del 20 marzo 2018

c.a. Resp C.U.C. ing. Filippo Vittori RUP arch. Patrizia Calcagni

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede il seguente chiarimento:

A pag 27 di 45 del disciplinare di gara, punto b) è richiesto, a pena di esclusione, che le attestazioni di cui all'art 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lettera m) siano rese da ciascuno dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 anche se cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il modello 2, allegato ai documenti di gara, non prevede la dichiarazione prevista dal comma 5 lettera m), ma è prevista una dichiarazione sulla base del comma 5 lettera c).

Si chiede di chiarire se si tratti di un refuso del disciplinare (indicazione della lettera m) invece della lettera c)) oppure se occorre integrare la dichiarazione del Modello 2 facendo riferimento anche alla lettera m) del comma 5 del Dlgs 50/16.

Si precisa che nel caso dello scrivente concorrente sono presenti anche soggetti rilevanti di cui all'art 80 cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Cordiali saluti

# RISPOSTA AL QUESITO n. 7 del 20 marzo 2018

Il richiamo all'art. 80 — comma 5, lett. m) — del D. Lgs. n. 50/2016 contenuto a pag. 27, punto c), del disciplinare di gara è un refuso.

Il richiamo corretto, come riportato al precedente punto 16.3 del medesimo disciplinare e nel Modello (2), è all'art. 80 – comma 5, lett. c) – del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **OUESITO n. 8 del 21 marzo 2018**

c.a. Resp C.U.C. ing. Filippo Vittori

RUP arch. Patrizia Calcagni

Con riferimento alla gara in oggetto si richiedo i seguenti chiarimenti:

1. Nel campo "data ed ora" presente nella modulistica di gara al di sotto dell'oggetto della gara va

R)



Albano Laziale, Castel Gandolfo

indicato il termine ultimo per la consegna delle offerte (28/03/2018 ore 11:00), oppure la data di apertura delle buste (29/03/2018 ore 10:00), oppure la data di sottoscrizione del modulo?

- 2. Si chiede di confermare se il Modulo 8 vada obbligatoriamente allegato all'offerta economica (pena esclusione), oppure se debba essere compilato, successivamente all'apertura delle offerte, qualora la Stazione Appallante necessiti di chiarimenti sulla congruità di un'offerta anormalmente bassa (art 97 Dlgs 50/2016).
- 3. Qualora il Modulo 8 vada compilato in fase di gara, si chiede di chiarire la struttura ed il significato delle colonne della "tabella dei costi della manodopera". In particolare non è chiara la differenza tra le colonne 6 (prezzo unitario) ed 8 (costo minimo manodopera unitario) e la differenza tra le colonne 7 (totale) e 9 (costo minimo manodopera)
- 4. Qualora il Modulo 8 vada compilato in fase di gara si chiede se è possibile raggruppare le varie lavorazioni in macrocategorie (vedi pag 16 del computo metrico) e fornire i costi della manodopera solo per le suddette categorie e non per le singole lavorazioni.

grazie

Cordiali saluti

## RISPOSTA AL QUESITO n. 8 del 21 marzo 2018

<u>Punto 1</u>: la data e l'ora da indicare sono quelle indicate al punto IV.3.3. del bando di gara. In ogni caso l'eventuale indicazione della data di apertura della gara non costituisce motivo di esclusione.

<u>Punto 2</u>: Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 la mancata indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali della sicurezza è motivo di esclusione dalla gara: il Modello (8), pertanto, va debitamente compilato ed allegato all'offerta economica. Per la compilazione di detto modello si richiamano le disposizioni della Sezione 7 del Disciplinare di Gara.

Punto 3: Nella prima riga del Modello (8) sono chiaramente indicate le operazioni aritmetiche da compiere per inserire i dati nella tabella. Nella colonna (6) va inserito il prezzo unitario relativo all'articolo di tariffa come risultante dal C.M.E. posto a base di gara. Nella colonna (8) va indicato il costo unitario della manodopera relativo alla specifica lavorazione: ad esempio se il prezzo unitario di una determinata lavorazione, come risultante dal C.M.E. posto a base d'asta, è pari ad €/mc 20,00 e, per quella particolare lavorazione, l'incidenza della manodopera determinata dall'impresa è pari al 35%, nella colonna (6) va inserito il valore 20,00 e nella colonna (8) il valore 7,00 (20,00 x 0,35). Nella colonna (9) va inserito il prodotto delle cifre indicate nelle colonne (5) ed (8).

<u>Punto 4</u>: La quantificazione del costo della manodopera deve essere quanto più possibile dettagliata al fine di consentire alla Stazione Appaltante di operare le dovute compiute ed esaustive valutazioni. È preferibile, pertanto, che il Modello (8) sia compilato così come predisposto con riferimento alle singole voci di tariffa elencate nel C.M.E. posto a base d'asta.

Albano Laziale, lì 22 marzo 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Patrizia Calcagn